

generi che si *consumano* nell'interno del comune, e siccome il carbone e l'olio per le macchine apparentemente si consumano nel comune, ma effettivamente il consumo ha luogo lungo il percorso della linea, cioè fuori la cinta del comune chiuso, così è naturale che su quei materiali non debba ricadere dazio di consumo.

D'altra parte le ferrovie avrebbero mille mezzi legali per sottrarsi all'incomportabile pagamento di dazii, perchè potrebbero stabilire il metodo del deposito, il metodo del transito, ed allora col solo stabilire i proprii magazzini a 2 o 3 chilometri lontano dalla stazione, si francheggerebbero dal pagamento del dazio, per riguardo al consumo dei materiali e del combustibile di cui fanno uso.

Ma vedete allora quanti fastidi si dovrebbero imporre a queste Società, i quali si risolverebbero tutti in detrimento dei cittadini e del commercio.

L'onorevole Nervo si è scandalizzato nel leggere che *anche le linee ferroviarie* si intendono poste fuori della cinta daziaria.

Ma l'egregio mio amico non ha riflettuto al concetto che ha determinato questa disposizione.

Onorevole Nervo, vuol supporre per un momento che la *linea ferroviaria* sia entro la cinta daziaria? Che cosa accadrà? Accadrà che il dazio sui materiali da costruzione colpirà le rotaie di acciaio e di ferro ed ogni altra specie di materiale da costruzione in tutti quei tratti di strada che sono collocati nell'ambito del recinto daziario di tutti i comuni che una lunga linea ferroviaria potrà attraversare.

Da Napoli a Roma, poniamo, se ne incontreranno venti, e ad ognuno di questi comuni le Società dovranno pagare il dazio secondo la tariffa daziaria di ognuno di essi, così sulle rotaie come sui *dormienti* e sugli altri materiali che vi saranno stati applicati. Ed allora altro che danno ai comuni! Ne verrebbe la rovina dello Stato e delle Società costruttrici, perchè non basterebbero più i milioni preposti per le nuove costruzioni, ovvero rimarrebbero spostati i termini della contrattazione in ordine al reparto del prodotto lordo, il quale è fatto sulla supposizione che questa spesa fiscale non abbia a gravare sul materiale di costruzione.

Adunque, per le *linee ferroviarie* si è dovuto fare questa dichiarazione, la quale parmi doversi considerare come tentata a togliere dei dubbi che potevano sorgere contro la ragionevole applicazione dei regolamenti daziari. Ed al seguito di questa disposizione è saprà chiaramente che non è applicabile il dazio ai materiali da costruzione

che servono alle linee ferroviarie in quel punto dove esse entrano nella cinta di un comune chiuso.

Io non ho bisogno di spiegare ulteriormente questo concetto ad un uomo competentissimo come l'onorevole Nervo; perocchè questo articolo non fa che chiarire e mettere in maggiore evidenza un concetto universalmente ammesso e riconosciuto; un principio imposto dalla necessità delle cose, necessità la quale si fa tanto più evidente quando si rifletta alle difficoltà che deriverebbero dall'applicazione del principio contrario e si pensi agli inconvenienti a cui si andrebbe incontro per poco che si applicassero i regolamenti daziari senza discernimento e senza eccezione per le stazioni ferroviarie.

Quindi non c'è da scandalizzarsi, nè perchè si accordi privilegio alcuno, nè perchè si diano ingiustificabili benefici. Creda, onorevole Lazzaro, che se i contribuenti dovranno giudicare i loro rappresentanti dal modo come questi voteranno intorno alla disposizione che ora ne occupa, siccome gl'inceppi al commercio ed ai viaggiatori derivanti dall'applicazione del suo sistema sarebbero moltissimi, incomportabili e rovinosi, creda a me, ella non troverebbe il suo tornaconto. (*Interruzioni*)

Lazzaro. Lo vedremo.

Fusco. Penso perciò che la Camera votando quest'articolo non fa nulla di strano, chè anzi sarebbe strano che non lo votasse.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Favale.

Favale. Io credo che qui ci sia un po' di confusione. Che cosa domandai io? Che si mantenga lo stato attuale; nè io mai dissi che per l'esazione del dazio si ricorresse a tutte quelle angherie di cui ci minacciava l'onorevole Fusco. L'articolo-legge del regolamento dice che le stazioni sono soggette a sorveglianza, e non è venuto mai in mente ad alcuno di dire che il carbone e l'olio per le locomotive siano sottoposti a dazio; nessuno ha preteso questo; ma io credo che sia pur giusto dire che le stazioni continuino ad essere sottoposte ad un regime che sodisfi alle esigenze della finanza senza inceppare il commercio, ed abbiano un regolamento che autorizzi a stabilire la sorveglianza e vigilanza nelle stazioni stesse, poichè questa vigilanza è indispensabile se si vuole evitare il contrabbando. Nelle stazioni non sono soli gli agenti delle Società, ma ci sono gli spedizionieri, ci sono i portatori a domicilio e una miriade d'uomini che porta i bagagli e tutta la mercanzia a domicilio.

Ora se voi non potete sorvegliare queste mer-